



Legge Regionale 23 gennaio 1964, n. 5

Provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione.

AVVISO

1. Finalità

L'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 3 della LR n. 5 del 23 gennaio 1964, concede anticipazioni per le spese legali e fiscali dovute alla registrazione degli atti relativi alla costruzione, l'acquisto il recupero di un alloggio di civile abitazione.

2. Destinatari

Possono presentare domanda, per la richiesta delle provvidenze di cui alla legge in argomento, i dipendenti a tempo indeterminato del Consiglio regionale della Sardegna e dell'Amministrazione regionale, così come definita all'art. 1, comma 1 della L.R. 13/11/1998, n. 31 e ss.mm.ii., che non siano proprietari o assegnatari di altro alloggio adeguato nel comune di residenza e che non abbiano già usufruito delle agevolazioni di cui alla Legge Regionale 23 gennaio 1964, n. 5.

Il suddetto rapporto di dipendenza lavorativa deve sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile (abitazione o suolo edificatorio) nel caso di "acquisto" o al momento della data di stipula dell'atto di mutuo nel caso di "recupero".

3. Spese ammissibili

Le provvidenze saranno riconosciute per le spese legali e fiscali, documentate mediante fattura, relative alla stipulazione e la registrazione degli atti di acquisto di alloggi di civile abitazione o suolo edificatorio, ivi comprese le spese per eventuali accensioni ipotecarie. Sono ammissibili anche le spese relative:

- all'eventuale compromesso di vendita;
- all'atto di mutuo;
- all'IVA sulla fattura rilasciata dal costruttore e relativa all'acquisto dell'immobile;
- all'IVA sulla fattura relativa ad altri adempimenti propedeutici per la stipula del contratto di compravendita o di mutuo (fattura rilasciata dall'intermediario immobiliare, fattura rilasciata per perizia estimativa).



4. Presentazione della domanda

La domanda per l'accesso all'anticipazione può essere:

- presentata all'Ufficio protocollo dell'Assessorato regionale dei Pubblici sito Viale Trento 69 Cagliari (piano settimo);
- trasmessa mediante raccomandata A.R.al seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici sito in Viale Trento 69, 09123 Cagliari;
- trasmessa mediante Posta elettronica Certificata all'indirizzo llpp.ser@pec.regione.sardegna.it.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il **modello 1**, corredata dalla documentazione di cui al punto 5 e dalle seguenti autocertificazioni rilasciate ai sensi degli art. 46, 47 del D.P.R. 445/2000:

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara di non possedere altro alloggio adeguato nel comune dove acquista/costruisce/recupera e di non aver già usufruito delle agevolazioni di cui alla Legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5 (**modello 2**);
- b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara di essere dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale (Assessorato/Presidenza/Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale) o del Consiglio Regionale con l'indicazione della data di assunzione. (**modello 3**);
- c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione dello Stato di famiglia. (**modello 4**)

Per la definizione di alloggio adeguato si rimanda all'art. 5, comma 3, della LR n. 32 del 30 dicembre 1985.

5. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovranno essere allegate le fatture per il riconoscimento delle spese ammissibili di cui al punto 6 e la seguente documentazione:

5.1 Documentazione per acquisto

5.1.a) In caso di acquisto direttamente dal costruttore:

- i. relazione tecnico-illustrativa dell'alloggio;
- ii. pianta dell'alloggio (scala 1:100 o 1:200) e planimetria generale dalla quale risulti l'esatta ubicazione del fabbricato di cui fa parte l'alloggio;
- iii. perizia determinante il valore dell'alloggio;
- iv. compromesso di vendita o atto d'acquisto e eventuale atto di mutuo dell'alloggio registrati agli effetti fiscali con relative fatture notarili;
- v. fatture ai fini I.V.A.

5.1.b) In caso di acquisto di alloggio da un privato non costruttore:

- i. la documentazione di cui alla precedente punto 5.1.a) con esclusione di quella indicate



al punto v.;

- ii. perizia giurata attestante che l'alloggio non necessita di interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento.

5.1.c) In caso di acquisto di alloggio se il richiedente è socio di cooperative edilizia a proprietà individuale:

- i. relazione tecnico-illustrativa dell'alloggio;
- ii. pianta dell'alloggio (scala 1:100 o 1:200) e planimetria generale dalla quale risulti l'esatta ubicazione del fabbricato di cui fa parte l'alloggio;
- iii. copia notarile del Verbale del Consiglio di Amministrazione di assegnazione dell'alloggio al socio;
- iv. atto notarile di assegnazione dell'alloggio registrato agli effetti fiscali con relative fatture notarili;
- v. dichiarazione del Presidente della Cooperativa attestante il costo complessivo dell'intero intervento e quello relative all'alloggio assegnato al richiedente.

5.2 Documentazione per Costruzione

- i. progetto comprendente: relazione tecnico-illustrativa del costruendo alloggio, disegni approvati dalla commissione edilizia locale e computo metrico estimativo;
- ii. atto di acquisto ed eventuale atto di mutuo del suolo edificatorio registrati agli effetti fiscali con relative fatture notarili;

5.3 Documentazione per Recupero

5.3.a) In caso di ristrutturazione:

- i. perizia da cui risulti la necessità degli interventi;
- ii. progetto dei lavori comprendente il carteggio di cui al punto 5.2 lett. i;
- iii. atto di proprietà dell'alloggio e atto di mutuo per i lavori di ristrutturazione con relative fatture notarili.

5.3.b) In caso di ampliamento:

- i. progetto dei lavori comprendente il carteggio di cui al punto 5.2 lett. i;
- ii. atto di proprietà dell'alloggio e atto di mutuo per i lavori di ampliamento con relative fatture notarili.

6. Recupero delle somme anticipate

Le somme anticipate saranno recuperate ai sensi dalla LR n. 6 del 29/1/1969.



7. Erogazione del finanziamento

Le domande saranno istruite e finanziate secondo l'ordine di presentazione. Nel caso in cui la documentazione presentata risultasse incompleta o si rendessero necessari degli approfondimenti, l'istruttoria verrà sospesa e si comunicherà al dipendente il termine entro il quale dovrà integrare la domanda pena il suo rigetto.

Le somme saranno erogate in un'unica soluzione fatta eccezione per il caso di costruzione e ampliamento. In tal caso verrà erogato un acconto (pari al 70% delle somme dovute) a conclusione del procedimento e il saldo alla presentazione del certificato di abitabilità.

8. Domande già acquisite agli atti

Le domande già acquisite agli atti dell'Assessorato dei Lavori Pubblici prima della pubblicazione del presente avviso e non finanziate per mancanza di risorse non devono essere ripresentate e saranno istruite secondo l'ordine di presentazione.

Nel caso in cui tali domande siano state presentate antecedentemente all'anno 2018, dovrà essere presentata, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, apposita comunicazione (**modello 5**) con la quale il dipendente, nel confermare la sua volontà ad essere ammesso ai benefici di cui alla LR 5/64, attesta la attuale validità delle certificazioni già presentate.

In assenza della suddetta comunicazione l'istruttoria sarà sospesa.

9. Obbligo di Residenza

I dipendenti che, alla data di presentazione dell'istanza, non risiedono nell'alloggio per il quale richiedono le provvidenze di cui alla L.R. 5/64 devono, a pena di decadenza dai benefici, trasferire la residenza nello stesso e comunicarla al Servizio Edilizia Residenziale entro 60 giorni dalla data del provvedimento di erogazione delle provvidenze.

10. Casistica ricorrente

- a) Nel caso di acquisto alloggio cointestato in regime di separazione legale dei beni del coniuge l'importo delle fatture notarili o fiscali, per le quali si ha il diritto all'anticipazione, va computato al 50%. Mentre nel caso di acquisto di alloggio in regime di comunione di beni non si applica nessuna riduzione sull'importo delle fatture notarili o fiscali.
- b) L'anticipazione relativa alle spese notarili e fiscali potrà essere richiesta producendo anche apposito preventivo del notaio;
- c) Nel caso di interventi di costruzione o ampliamento si devono rispettare i limiti di superficie:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio Edilizia Residenziale

allegato alla determinazione n 37307/1535
del 29/10/2018

- a. superficie utile abitabile < 143 mq
- b. superficie non residenziale < 57 mq
- c. superficie relativa al garage < 18 mq

se la costruzione supera il limite massimo è ammissibile ma vengono considerati i limiti stabiliti.

- d) Il diniego a beneficiare della Legge 5/64 per alloggi acquistati antecedentemente alla data di assunzione nell'Amministrazione regionale, si riflette anche sulle eventuali spese sostenute dal richiedente per la stipula dell'atto di mutuo avvenuto posteriormente all'inquadramento nei ruoli regionali, in quanto queste spese risultano accessorie rispetto a quelle derivanti dall'acquisto dell'alloggio;
- e) Nel caso di acquisto di un grezzo da completare, la tipologia d'intervento è quella di costruzione con rimborso di spese sostenute per acquisire il rustico soggetto al completamento e l'eventuale spesa per richiesta di mutuo per il completamento dello stesso.